



COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

Provincia di Roma

C.a.p. 00063

Tel. 06-90.41.001/90.41.738 Fax. 90.41.991

P.zza C.Leonelli, 15

UFFICIO TRIBUTI-COMMERCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE CON L'INDICAZIONE DELLE AREE
PUBBLICHE PER IL COMMERCIO DEL COMPARTO EX-AMBULANTE
REDATTO AI SENSI DEL D.LGS 114/98, DELLA L.R. N. 33/99 E DELLA L.R.
N. 12/01 CHE SI INTENDONO QUI INTEGRALMENTE RIPORTATE

REGOLAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

INDICE

La disciplina del commercio su aree pubbliche

Le aree di mercato

Programmazione comunale

La conversione delle autorizzazioni

Le fiere e le sagre locali

LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE

Il commercio ambulante al minuto e' disciplinato dal DLGS n.114 del 1998 (articoli 27-28-29-30), dalla Legge Regionale n°33 del 18-11-1999 (articoli 36-37-38-39-40-41 -42-43-44-45-57-58-59-60-61-62-63-64-65), dalla L.R. n. 17 del 04/04/2000 e dalla L.R. n. 10 del 05/01/2000

Norme in materia di commercio su aree pubbliche.

Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Per aree pubbliche s'intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per posteggio s'intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

Per posteggio fuori mercato s'intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al l'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, ubicato fuori della sede mercatale, anche singolarmente ed isolatamente.

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione di alimenti e bevande e dall'erogazione di pubblici servizi.

Per fiera s'intende la manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura del comune, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private della quale il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività.

Per fiera straordinaria s'intende la manifestazione di vendita, istituita dal comune, con cadenza da determinarsi a cura dello stesso, su aree pubbliche o private, della quale il comune abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l'organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, artigianali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano coloro che intendono scambiare o vendere oggetti di collezione o di proprietà, in modo del tutto sporadico ed occasionale, i partecipanti sono tenuti a dichiarare preventivamente sotto la propria responsabilità, la condizione di venditori non professionisti .

Per mostra-mercato si intende la manifestazione di esposizione, promozione e commercializzazione di prodotti dell'ingegno e del collezionismo, riservata a non professionisti del commercio, può essere organizzata dal Comune o, su richiesta, da privati.

Per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purché la mancata partecipazione non dipenda da sua rinuncia.

Per **presenza effettiva in una fiera** s'intende il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato, con regolare autorizzazione dell'ufficio commercio del comune, l'attività in tale fiera. Le presenze sono certificabili solo dall'ufficio commercio.

Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche (ordinanza 2 marzo 2000 del Ministero della Sanità): l'ordinanza fissa i requisiti igienico-sanitari delle aree pubbliche, nelle quali si effettuano i mercati per il commercio dei prodotti alimentari e dei posteggi, sia singoli sia riuniti in un mercato sia presenti nelle fiere.

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, rinnovabile;
- b) su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal comune ai sensi dell'articolo 28 - comma 16, del dlgs 114/1998, purché in forma itinerante ed effettuato con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico e nei limiti temporali di sosta e nei giorni stabiliti dal comune;
- c) nell'ambito delle fiere.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.

Il comune può concedere, previa stipulazione di apposita convenzione l'autogestione del mercato ai titolari di autorizzazione che vi operano, purché sia fatta richiesta da parte di almeno il 60% di essi.

Rilascio dell'autorizzazione e della concessione

L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione decennale del posteggio stesso di cui all'art.28 - comma 1 - lettera a) del d.lgs 114/1998, sono rilasciate dal comune ove ha sede il posteggio medesimo. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale, secondo quanto stabilito dal comune e, limitatamente alla partecipazione alle fiere, su tutto il territorio nazionale. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.

In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l'esercizio dell'attività é consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione, i comuni trasmettono tramite raccomandata alla Regione Lazio - **Assessorato sviluppo economico ed attività produttive**, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, gli avvisi pubblici comunali, con l'indicazione del numero e delle caratteristiche di tutti i posteggi disponibili per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da assegnare in concessione, ivi compresi i posteggi fuori mercato o isolati.

Gli avvisi comunali in questione devono pervenire entro e non oltre il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, alla Regione, la quale, entro e non oltre i successivi 30 giorni dalle suddette date, provvede alla relativa pubblicazione su un unico numero del Bollettino Ufficiale.

L'avviso comunale deve contenere:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun posteggio, la tipologia, la cadenza e l'ubicazione del mercato in cui sono inseriti;
- b) l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- c) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può essere superiore a 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione del posteggio é inoltrata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al comune sede del posteggio stesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui sopra.

Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione in conformità della graduatoria formulata sulla base dei criteri della legge regionale 33/1999, art.33.

Disposizioni sull'uso del posteggio

La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti.

I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari, possono essere giornalmente assegnati ad altri soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato accertate dal comune con apposito registro per l'annotazione delle presenze.

Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante Rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante é rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio regionale, nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.

Il comune, verificata la possibilità o meno di rilascio delle autorizzazioni in conformità ai criteri del documento programmatico regionale, ne da notizia attraverso avviso pubblico, precisando il numero delle autorizzazioni se rilasciabili.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al comune di residenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di avviso pubblico di cui al comma 3, il quale formula una graduatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione sulla base dell'ordine cronologico di spedizione della domanda.

Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni il titolare può delegare l'esercizio dell'attività, in caso di assenza o impedimento temporaneo, a dipendenti, collaboratori o coadiutori.

Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione, il comune che l'ha rilasciata, trasmette, entro 30 giorni, l'autorizzazione medesima al comune di nuova residenza, il quale provvede d'ufficio alla presa in carico di essa ed agli adempimenti connessi.

Fino alla data di pubblicazione del Documento Programmatico di cui all'art.33 della L.R. 33 del 1999, i comuni del Lazio con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono prevedere il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nella misura di **una autorizzazione ogni 500 abitanti**, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

Il Comune di Campagnano di Roma ne può autorizzare otto, attualmente.

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni nella fase transitoria dovevano essere inviate entro il mese di febbraio 2000, al comune di residenza, il quale aveva il compito di formulare una graduatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione sulla base dell'ordine cronologico di spedizione della domanda.

AREE DI MERCATO

L'ampiezza delle aree di mercato e le caratteristiche economico-commerciali dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Nei tempi e modi indicati dalla legge regionale n.33 del 1999, la superficie delle aree deve essere comunicata alla regione, con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

PREMESSA: verifica delle aree

Nel Comune di CAMPAGNANO DI ROMA nel mese di settembre 2001, e' in funzione il seguente comparto su aree pubbliche:

MERCATO DI P.LE ORTONELLI comprendente p.le Ortonelli e mezzaluna di p.zza R. Elena, per una superficie complessiva di 2390 metri quadrati circa, di cui mq 1970 occupati da n.47 posteggi (7 alimentari, 39 non alimentari, 1 per i produttori agricoli), che si svolge con cadenza settimanale, il Sabato mattina.

ALTRI OPERATORI

Vi sono due operatori per la vendita di " frutta secca " (alimentari) nei giorni festivi (30 mq ciascuno), in P.zza Regina Elena .

FIERE, MANIFESTAZIONI E FESTE PATRONALI:

Fiera annuale del 25 Aprile, disciplinata da apposita, annuale, delibera della G.M.

Feste patronali in Via della Vittoria per circa 20 posteggi

Manifestazione " Le Bancarelle " che si svolge ogni ultima domenica del mese nel centro storico del paese, gestita da concessionario e riservata a coloro che intendono scambiare e/o vendere oggetti di collezione o di proprietà, in modo del tutto sporadico ed occasionale, i partecipanti sono tenuti a dichiarare preventivamente sotto la propria responsabilità, la condizione di venditori non professionisti.

PROGRAMMAZIONE COMUNALE

E' intenzione della Amministrazione Comunale di confermare la seguente rete di vendita su aree pubbliche secondo le direttive di legge e nei termini qualitativi espressi dal D.Lgs 114/98 e dalle LL.RR. n. 33/99 e n. 12/2000

PIAZZOLE DI SOSTA PER I VENDITORI GIORNALIERI

Il commercio su aree pubbliche, con periodicità giornaliera, dovrà svolgersi in P.le Ortonelli, dove sono a disposizione n. 2 piazzole di 40 mq ciascuna.

Non sono previste piazzole per la vendita ambulante di fiori nell'area del Cimitero Comunale.

PIAZZOLE DI SOSTA PER I COLTIVATORI DIRETTI

Per questi operatori è già prevista una piazzola di sosta nel mercato settimanale del sabato mattina. Con questo regolamento si individuano anche due piazzole, di 40mq ciascuna, per la sosta dei produttori diretti in p.le Ortonelli , escluso il sabato.

PIAZZOLE DI SOSTA PER I VENDITORI ITINERANTI

Le soste per i venditori itineranti sono consentite nel territorio, ad esclusione della giornata del Sabato, purché non siano di ostacolo alla circolazione viaria, a insindacabile giudizio del Comando dei VV.UU., nelle strade e piazze sottoelencate

- 1) Via della Vittoria
- 2) P.zza R. Elena

La sosta può riferirsi ad un solo veicolo per volta, nella stessa località.

Il titolare dell'autorizzazione per la vendita in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di due ore.

Soste per i venditori del mercato settimanale

L'elenco dei posteggi con l'indicazione della superficie e degli intestatari del posteggio stesso e con le merceologie in vendita, e' riportato alla pagina che segue.

I posteggi previsti sono 47, tutti presenti attualmente (compreso un banco per produttori agricoli) e nessuno autorizzabile oltre le presenze attuali.

SUPERFICIE COMPLESSIVAMENTE AUTORIZZABILE:	mq	1970
Numero di banchi autorizzati		47
autorizzati per prodotti alimentari		7
- per i produttori agricoli		1
- autorizzati per prodotti non alimentari		39
Numero di banchi liberi		0

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO E MERCEOLOGICO DEGLI OPERATORI DEL MERCATO DEL SABATO MATTINA

N.	OPERATORE	MQ	SETTORE
01	TRINCONE FRANCESCO	50	NON ALIMENTARE
02	CAMARDELLA FERDINANDO	40	NON ALIMENTARE
03	FRANZESE MICHELE	40	NON ALIMENTARE
04	D'ALTERIO RAFFAELE	25	NON ALIMENTARE
05	BRANDI TERESA	35	ALIMENTARE
06	ANSELMI ATTILIO	15	ALIMENTARE
07	GASBARRA ROBERTA	40	ALIMENTARE
08	VENTURINI MARIA TERESA	30	ALIMENTARE
09	BOCCOLINI ANTONIO	45	ALIMENTARE
10	MAZZAFERRI MARIA RITA	26	ALIMENTARE
11	PATINI GINA	35	ALIMENTARE
12	GIUGLIANO ARCANGELO	45	NON ALIMENTARE
13	FERRARA GIUSEPPE	70	NON ALIMENTARE
14	LEBDAR MOHAMMED	35	NON ALIMENTARE
15	CARDONI SANTE	75	NON ALIMENTARE
16	DEL SORBO ANDREA	30	NON ALIMENTARE
17	BAKHTA ABDEMALEK	35	NON ALIMENTARE
18	SANTORO LUIGI	40	NON ALIMENTARE
19	PROIETTI CANDIDA	40	NON ALIMENTARE
20	CELLUCCI BRUNA	35	NON ALIMENTARE
21	OURDANI AMHED	30	NON ALIMENTARE
22	LIN BING	45	NON ALIMENTARE
23	VENTURINI LORELLA	35	NON ALIMENTARE
24	COSTANZO NICOLINA	35	NON ALIMENTARE
25	BRACCI UGO	40	NON ALIMENTARE
26	MANZI MAURO	40	NON ALIMENTARE
27	ORLANDI MASSIMO	45	NON ALIMENTARE
28	MUSICO FRANCO	40	NON ALIMENTARE
29	IBISCO ARTURO	50	NON ALIMENTARE
30	LAZZARI ROBERTO	45	NON ALIMENTARE
31	RINALDI ANTONIO	45	NON ALIMENTARE
32	F.LLI ALIMELLI	45	NON ALIMENTARE
33	CORDARO PIETRO	40	NON ALIMENTARE
34	ORLANDI FEDEREICO	40	NON ALIMENTARE
35	CIANCHETTA ARSILIO	45	NON ALIMENTARE
36	BRINI OTTORINO	40	NON ALIMENTARE
37	SERAFINI TITO	50	NON ALIMENTARE
38	EVANGELISTA SILVINO	45	NON ALIMENTARE
39	BOLLETTA GIUSEPPE	40	NON ALIMENTARE
40	MARCELLI MAURIZIO	45	NON ALIMENTARE
41	MONTANI ENZO	40	NON ALIMENTARE
42	D'ALESSANDRO FRANCO	35	NON ALIMENTARE
43	LABDAR KALID	25	NON ALIMENTARE
44	ALAIMO RITO	45	NON ALIMENTARE
45	DE MARTINO	35	NON ALIMENTARE
46	ORSINI ANTONIA	50	NON ALIMENTARE
47	PASQUINO VINCENZO	55	NON ALIMENTARE
DOMENICA			
48	GRASSELLI GIUSEPPE	18	ALIMENTARE
49	PAOLOCCI GIUSEPPE	21	ALIMENTARE

PIAZZA ALTERNATIVA

Il mercato settimanale non può avere, al momento, una sede alternativa nel caso di indisponibilità di quella principale.

In occasione delle feste patronali il mercato settimanale è sospeso.

PIAZZOLE PER FIERE, MANIFESTAZIONI E FESTE PATRONALI

In occasione delle celebrazioni del santo patrono il mercato settimanale del sabato è sospeso.

Alle feste patronali ed ad altri eventuali mercati o fiere locali che si possono svolgere durante il corso dell'anno (ad esclusione della manifestazione denominata “ le bancarelle” e di eventuali mostre-mercato), possono partecipare esclusivamente i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ; per ogni manifestazione è prevista la presenza di 20 operatori circa, la dislocazione degli stessi è demandata al Comandante dei VV.UU . Eventuali mostre- mercato possono essere autorizzate anche a privati su suolo privato.

PIAZZOLE DI SOSTA PER I VENDITORI STAGIONALI

Si stabiliscono due posteggi per la vendita di prodotti stagionali e tipici locali: frutta e verdura, frutta secca, funghi, meloni e simili, con una superficie di 30 metri quadrati ciascuno in P.le Ortonelli

Il comune può rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio della vendita su aree pubbliche dei prodotti tipici stagionali esclusivamente nei seguenti periodi:

- a) dal 10 giugno al 30 settembre per la vendita dei prodotti stagionali estivi;
- b) dal 15 ottobre al 15 marzo per la vendita dei prodotti stagionali invernali.

CRITERI PRINCIPALI DA RISPETTARE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEL COMUNE

L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione decennale del posteggio stesso di cui all'art.28, comma 1, lettera a), del dlgs 114/1998, sono rilasciate dal comune dove ha sede il posteggio medesimo. l'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale e, limitatamente alla partecipazione alle fiere, su tutto il territorio nazionale;

Nel caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l'esercizio dell'attività é consentito a dipendenti, collaboratori e coadiutori.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione, il comune trasmette alla Regione, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, l'indicazione del numero e delle caratteristiche di tutti i posteggi disponibili per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da assegnare in concessione, ivi compresi i posteggi fuori mercato o isolati.

Tali indicazioni devono pervenire, entro e non oltre il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, alla Regione, la quale, entro e non oltre i successivi 30 giorni dalle suddette date, provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

L'avviso comunale alla Regione deve contenere:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun posteggio, la tipologia, la cadenza e l'ubicazione del mercato in cui sono inseriti;
- b) l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- c) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può essere superiore a 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione del posteggio é inoltrata al comune sede del posteggio stesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso Pubblico sul Bollettino ufficiale. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione in conformità della graduatoria formulata sulla base del Documento Programmatico di cui all'art.33 della L.R. 33 del 1999.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, é rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società, sulla base del Documento Programmatico di cui all'art.33 della L.R. 33 del 1999. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio regionale, nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita anche alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.

- Il comune, verificata la possibilità o meno di rilascio delle autorizzazioni in conformità ai criteri del documento programmatico regionale, ne dà notizia attraverso avviso pubblico, precisando il numero delle autorizzazioni se rilasciabili.

- Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al comune di residenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di avviso pubblico di cui al comma 3, il quale formula una graduatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione sulla base dell'ordine cronologico di spedizione della domanda.

Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni il titolare può delegare l'esercizio dell'attività, in caso di assenza o impedimento temporaneo, a dipendenti, collaboratori o coadiutori.

Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione, il comune che l'ha rilasciata, trasmette, entro 30 giorni, l'autorizzazione medesima al comune di nuova residenza, il quale provvede d'ufficio alla presa in carico di essa ed agli adempimenti connessi.

Conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n.112

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su posteggio, rilasciata ai sensi della legge n.1 12/1991, é convertita d'ufficio nell'autorizzazione prevista dall'art.28, comma 3, del dlgs 114/1998 dal comune sede del posteggio. A seguito della conversione sono rilasciati tanti titoli autorizzatori per quanti sono i posteggi concessi al titolare.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 112/1991, è convertita d'ufficio nell'autorizzazione prevista dall'articolo 28, comma 4, del dlgs 114/1998 dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.
3. I soggetti titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 112/1991 continuano ad esercitare l'attività relativa, fino al rilascio, da parte dei comuni, del titolo autorizzatorio convertito, fermo restando il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni previste dalla legge.
4. Sono convertite ai sensi e con le modalità del presente articolo anche le autorizzazioni per le quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale n.33 del 1999, non sia ancora intervenuta la conversione prevista dall'articolo 19 del d.M. 4 giugno 1996, n.248.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

ART.1 IL MERCATO SETTIMANALE

Il mercato settimanale ambulante di CAMPAGNANO DI ROMA si effettua il sabato mattina su piazzale Ortonelli e sulla mezzaluna di P.zza R. Elena. Il mercato è gestito direttamente dal Comune. La località di svolgimento del mercato è stabilita dalla Amministrazione Comunale.

ART.2 ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

Gli orari di apertura del mercato e di chiusura dello stesso sono stabiliti dalla Amministrazione Comunale.

Il mercato inizia alle ore otto antimeridiane e termina alle ore 13. Le operazioni di preparazione dei banchi di vendita possono svolgersi dalle ore 7 alle ore 8, senza eccedere tali limiti e le operazioni di sgombero delle merci e dei banchi non possono andare oltre le ore 13 e 30 minuti, con l'obbligo di non effettuare vendite dalle ore 13 in poi. Gli ingressi al mercato saranno scaglionati, assecondando il posteggio occupato, con apposito provvedimento del Comandante dei VV.UU.

ART.3 CONTROLLO FUNZIONALE DEL MERCATO

Il controllo funzionale del mercato è affidato al corpo dei Vigili Urbani, a seguito delle direttive della Amministrazione Comunale.

L'attività è subordinata al rispetto delle disposizioni comunali riportate in questo Regolamento d'esercizio.

ART. 4 VENDITE CONSENTITE

Le autorizzazioni alla vendita sono rilasciate secondo i settori merceologici previsti dal DLGS n.14 del 1998: settore merceologico alimentare e settore merceologico non alimentare e secondo le specializzazioni merceologiche stabilite nella G.U. N.94 del 1999..

Sono escluse le vendite delle armi, degli esplosivi, dei preziosi e delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma primo del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n.213.. Per i generi alimentari devono essere sempre garantite, con mezzi idonei, le norme per non dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico, nei termini stabiliti dall'ordinanza del Ministero della Sanità, del 2 marzo 2000

ART.5 TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE

La titolarità delle autorizzazioni alla vendita nei posteggi del mercato settimanale su area pubblica, è concessa alle persone fisiche e/o alle società di persone regolarmente costituite.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per i generi alimentari è subordinato all'iscrizione al Registro Esercenti del Commercio, degli intestatari della concessione o del legale rappresentante della società; tale certificato è sostituito dall'esercizio in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, dell'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o per avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione oppure in qualità di coadiutore familiare, secondo l'iscrizione all'INPS.

ART. 6 Concessione, decadenza e revoca del posteggio

La concessione del posteggio nel mercato ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

La concessione decade per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o anche se il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune stesso. Nel caso di revoca del posteggio, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, su area pubblica.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

L'autorizzazione ad esercitare nel mercato settimanale é concessa dal Comune delegato dal Presidente della Giunta in base a piani integrati e criteri conformi ai dettami della L.R. 33 del 1999, sia per quanto riguarda la composizione iniziale sia per ciò che attiene ai posteggi che si rendono disponibili nel tempo e devono, quindi, essere riassegnati. I criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e le attribuzioni delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici.

ART. 7 COMPOSIZIONE DEL MERCATO

Sono ammessi a vendere nel mercato settimanale gli autorizzati a farlo, ed altri per cui si disporrà, col tempo, spazi.

operatori già di adeguati

L'elenco di tali operatori in attività é allegato a questo regolamento, con l'indicazione delle relative merceologie e metrature autorizzate.

I posteggi previsti sono 47, tutti autorizzati e presenti attualmente merci varie, sette alimentaristi, e un per produttore agricolo).

SUPERFICIE COMPLESSIVAMENTE AUTORIZZABILE:

1970 mq

Numero di banchi autorizzati	47
- autorizzati per prodotti alimentari	7
- per i produttori agricoli	1
- autorizzati per prodotti non alimentari	40
Numero di banchi liberi	0

La concessione del posteggio è subordinata al rilascio di una sola tabella merceologica o per beni alimentari o per beni non alimentari o per specializzazione degli stessi settori.

ART8

OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

L'occupazione del posteggio. al mercato é subordinata al preventivo pagamento della TOSAP e della Tassa Rifiuti Solidi Urbani Giornaliera qualora tale tasse sia ancora previste.

Le tasse in oggetto sono applicate ai sensi del D.Lgs 15.11.93 n.507 e D.Lgs n.560 deI 28.12.93 e successive modificazioni e, dei Regolamenti Comunali.

ART.9

Contenuti della concessione

La concessione dell'area pubblica deve contenere i seguenti dati:

1. nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione, nel caso di persona fisica, o dei soci nel caso di società di persone regolarmente costituita;
2. per le vendite di beni alimentari: numero dell'iscrizione al Registro Esercenti del Commercio, degli intestatari della concessione o del legale rappresentante della società; tale certificato é sostituito dall'esercizio in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, dell'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o per avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione oppure in qualità di coadiutore familiare, secondo l'iscrizione all'INPS.
3. settori merceologici autorizzati ed eventuali specializzazioni;
4. estremi del posteggio concesso: numero dello stesso e superficie di vendita assegnata.

ART.10 Collocazione dei banchi sul mercato

La collocazione degli operatori nei posteggi assegnati dovrà rispettare i modi stabiliti dalla Amministrazione Comunale e visualizzati nella planimetria allegata al presente regolamento

I posteggi sono numerati ed ognuno di essi é assegnato univocamente ad ogni singolo operatore.

Nell'elenco degli operatori autorizzati inserito in questo Regolamento e' riportata anche l'indicazione del numero progressivo del posteggio, con la indicazione delle rispettive merceologie e la superficie assegnata.

ART.11

Posteggi per i produttori proprii

Nel mercato, nel numero di banchi stabiliti, è riservato un posteggio per i produttori agricoli, che opera ai sensi della legge n.59 del 1963.Tale posteggio può operare conformemente ai dettami del presente Regolamento.

ART.12 Superficie dei posteggi di vendita

La superficie dei posteggi individuali assegnati del mercato settimanale é stabilita dal Comune a seconda delle disponibilità di spazio e visualizzata nell'allegata cartografia.

ART .13 Presenza sul mercato

Qualora l'assegnatario del posteggio non si sia presentato al mercato entro le ore 8 (otto), perderà per la giornata il diritto al posteggio stesso. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

L'assegnazione temporanea, a terzi, del posteggio non occupato dal titolare della concessione, non può avere una durata superiore al periodo di non utilizzo del posteggio stesso da parte del titolare.

Nell'assegnare temporaneamente il posteggio, non si possono creare priorità basate sulla residenza (o sede legale per le società) oppure sulla nazionalità dei soggetti interessati.

ART.14 Posteggi liberi

I posteggi che si dovessero rendere disponibili nel tempo verranno assegnati dal Comune, con le modalità evidenziate da questo Regolamento.

Il nuovo titolare dovrà avere le stesse merceologie di chi lo ha preceduto nella gestione dell'area pubblica assegnata per la vendita.

ART.15 Accesso al mercato per gli automezzi

L'accesso al mercato per i mezzi di rifornimento delle merci e per la preparazione dei banchi di vendita o per il loro smontamento, è consentito prima delle ore 8 (otto) e dopo le ore 13 (tredici), secondo quanto è espresso nell'art.2 di questo Regolamento.

La sosta degli automezzi potrà avvenire su aree individuate nei dintorni dell'area di mercato, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli, nel caso che .gli stessi automezzi non riescano ad essere contenuti nell'area stessa del posteggio assegnato.

ART.16 Quando la giornata di mercato é festiva

Nel caso che la giornata di mercato dovesse ricadere in un giorno festivo il Sindaco, previa richiesta degli stessi operatori del mercato, può anticipare o posticipare la data di effettuazione, dandone comunicazione pubblica in tempo utile per tutti.

AR1.17

Doveri dei titolari dei posteggi

I titolari di posteggio nel mercato sono tenuti:

1. ad essere sempre presenti nell'area assegnata;
2. a non occupare più spazio di quanto é stato assegnato;
3. a rispettare gli orari stabiliti nel presente Regolamento, per le operazioni di occupazione e di sgombero dell'area assegnata;
4. ad osservare scrupolosamente leggi e regolamenti in vigore relativi al commercio in genere (dlgs 114 del 1998 e LR 33 del 1999), con i riferimenti specifici per il commercio sulle aree pubbliche;
5. a contenere le merci entro l'area di posteggio assegnata e a non farle pendere sui passaggi riservati ai consumatori;
6. a stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2.20 e non sporgenti oltre l'area di vendita assegnata, senza invadere gli spazi altrui;
7. a tenere esposti in modo chiaro e ben leggibile, i prezzi delle singole merci, secondo i dettami dell'art. 14 del dlgs 114 del 1998.
8. a tenere sempre pulito lo spazio di vendita assegnato. A questo fine, il concessionario dell'area di vendita deve utilizzare appositi sacchi di plastica.

Alla fine delle operazioni di vendita, dovranno restare questi sacchi debitamente riempiti con carte ed imballaggi vari, nell' area del posteggio, per permettere agli operatori ecologici del Comune di procedere a una immediata ripulitura dell'area del mercato;

9. a tenere esposta nel proprio posteggio, l'autorizzazione dell'avvenuto pagamento della TOSAP e della RSU giornaliera.

ART.18 Divieti per gli operatori

E' fatto divieto per i titolari di posteggio nel mercato:

1. di arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
2. di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia operazioni di vendita che a vendita ultimata; durante le
3. di usare indiscriminatamente megafoni, radio, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; é fatta eccezione per i rivenditori di dischi e musicassette, che possono usarli tenendo il volume moderato;
4. di piantare chiodi, legare funi, corde ed altro agli alberi, ai pali della luce ai balconi, alle facciate dei caseggiati vicini ed alla pavimentazione stradale;
5. di vendere le merci col sistema della riffa.

ART.19 Responsabilità dei danni causati

I titolari di posteggio sono responsabili dei danni fatti al Comune o a persone da essi stessi o dai loro familiari, dipendenti o coadiuvanti.

Nel caso che l'assegnatario dell'area pubblica sia una società di persone, le responsabilità sono illimitate ed ogni socio ne risponde solidalmente.

ART. 20 Decadenza e revoca della autorizzazione

La concessione all'utilizzazione del posteggio designato dalla Amministrazione Comunale decade:

- 1- per il mancato rispetto delle norme contenute in questo Regolamento e nelle leggi specifiche del settore;
- 2- se il posteggio stesso non viene utilizzato per periodi complessivamente superiori a quattro mesi per ogni anno solare, salvo il caso di gravidanza, assenza per malattia o per servizio militare. Per questi casi, si invita a dare comunicazione per tempo all'ufficio commercio,
- 3- se il titolare non risulti più provvisto dei requisiti richiesti.

Il Sindaco può far revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza nulla dovere, salvo il fatto che l'interessato ha diritto ad un altro posteggio nel territorio comunale.

ART.21

Aree diverse di mercato

Non è consentito utilizzare l'autorizzazione all'occupazione di posteggio nell'ambito del mercato settimanale, in aree diverse da quelle individuate e segnalate con questo Regolamento.

Eventuali occupazioni di altre aree pubbliche nell'ambito del territorio, sono assoggettate alle rispettive regolamentazioni.

ART.22 SANZIONI AMMINISTRATIVE (dlgs 114/1998- art.29)

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28 commi 9 e 10 del d.lgs 114/1998, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all'articolo 28 del dlgs 114 del 1998, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente é il Sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

ART.23 Unicità di questo Regolamento

Questo Regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente in vigore.